

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ❑ il Comune di Giulianova è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 101 del 7.10.1997, entrato in vigore il 6.2.1998 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.) dell'atto deliberativo;
- ❑ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 20.2.2013, è stata definitivamente approvata la variante generale al P.R.G., efficace dal 13.3.2013 con la pubblicazione sul B.U.R.A. ordinario n. 10 dell'atto di approvazione;
- ❑ la ditta Clementoni Giuseppe e Ianni Franca, con nota del 12.12.2014, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n. 46427, ha inoltrato una proposta di variante specifica al P.R.G. vigente, relativamente all'area di proprietà in Via F. Turati, posta in posizione arretrata rispetto alla viabilità principale, distinta in catasto al foglio 16, particelle n. 322, n. 1582, n. 1583, n. 1584, n. 1585, n. 1587, e n. 1588, estesa complessivamente mq. 8.547;
- ❑ la predetta richiesta di variante specifica al P.R.G. propone una zona D3 "*Insedimenti industriali, artigianali e commerciali di nuovo impianto*", con parametri urbanistici inferiori a quelli di piano, e spazi a parcheggio e viabilità, a fronte delle attuali destinazioni urbanistiche, di seguito riportate:
  - B2.c - *Consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente;*
  - G1 - *Attrezzature private di interesse pubblico;*
  - F4 - *Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;*
  - P - *Parcheggio e viabilità;*
- ❑ il Dirigente della Area Servizi alla Città e Territorio di questo Ente, in qualità di Autorità competente e procedente, per la proposta di variante presentata, al fine di accertare la necessità di sottoporla alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui ai titoli I e II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., prima della sua adozione, ha attivato la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
- ❑ l'ARTA Abruzzo, con nota n. 2459 del 24.2.2015, acquisita al protocollo generale del Comune il 25.2.2015 al n. 7650, ha trasmesso il parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S., invitando l'Autorità competente a verificare: "la disponibilità di aree limitrofe non ancora attuate che abbiano già, per la loro destinazione attuale, la possibilità di accogliere le attività commerciali proposte con la variante in oggetto, non modificando, quindi, il progetto organico programmatico posto alla base della vigente pianificazione urbanistica";
- ❑ con note n. 905/VAS del 17.3.2015 e n. 370 del 31.3.2015, acquisite al protocollo generale del Comune, rispettivamente, il 20.3.2015 al n. 11661 e il 13.4.2015 al n. 14750, inviate, quindi, oltre il termine fissato dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:
  - della Task Force Autorità Ambientale della Regione Abruzzo che ha suggerito di porre particolare attenzione sia al consumo di suolo, sia alla sua permeabilità, nonché all'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi;
  - del Segretariato Regionale per l'Abruzzo del MiBACT che ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, raccomandando di contenere, in fase attuativa, il consumo di suolo e di prevedere un intervento che miri ad una proposta

architettonica di qualità con la creazione di adeguati spazi sistemati a verde pubblico;

CONSTATATO che, ai sensi del vigente art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, con determina n. 149 del 14.4.2015, annotata al registro generale in pari data al n. 331, a firma del Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, è stato emesso il provvedimento di verifica, che conclude l'iter, escludendo dall'assoggettabilità a VAS la variante specifica al P.R.G. presentata dalla ditta Clementoni/Ianni, in quanto non si ravvisano impatti negativi significativi sull'ambiente;

ESAMINATA la proposta di variante specifica al P.R.G. in esame, redatta dall'ing. Edmondo Papile, costituita da:

- > relazione illustrativa;
- > tavola n. 1 - *Inquadramento territoriale*;
- > tavola n. 2 - *Insedimento commerciale - Opere di urbanizzazione da realizzare in convenzione*;
- > Art. 2.5.4 bis delle N.T.A. del P.R.G., integrativo delle norme vigenti;

CONSIDERATO che per l'area in questione, la proposta di variante avanzata, prevede l'attuazione mediante progettazione planivolumetrica unitaria convenzionata, poiché vi sono aree pubbliche all'interno del perimetro, da cedere gratuitamente e debitamente attrezzate al Comune;

RILEVATO che l'area in esame, relativamente al PAI, non ricade all'interno della fascia di rispetto della scarpata, come si evince dallo stralcio della carta della pericolosità del P.A.I., inserito nella tavola n. 1 della proposta di variante;

PRESO ATTO che, ai fini della microzonazione sismica, l'area interessata dalla variante ricade per la quasi totalità in zona 6 e per la parte residuale in zona 1, definite "**zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**";

ACCERTATO che, detta variante specifica al P.R.G. vigente, non contrasta con la pianificazione territoriale sovraordinata (P.R.P. e P.T.P.), come si evince dal parere del Dirigente dell'Area competente, che, allegato al presente atto, sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATO che il parere del competente Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, di cui all'art. 89 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (ex art. 13 legge n. 64 del 2.2.1974), è stato acquisito in sede di pianificazione urbanistica generale (variante generale al P.R.G.);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., preliminarmente all'adozione della presente variante specifica o contemporaneamente ad essa, il Consiglio Comunale deve accertare la consistenza delle proprietà immobiliari, situate nel territorio comunale, limitatamente ai soli immobili oggetto di variante, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai registri immobiliari ovvero attraverso dichiarazioni rese al Segretario Generale durante la seduta consiliare;

PRECISATO che la proposta di deliberazione ed i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario o impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

RITENUTO di poter adottare la variante specifica al P.R.G., come richiesta dalla ditta Clementoni Giuseppe e Ianni Franca;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente di Ragioneria, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI la vigente L.R. n. 18 del 12.4.1983, il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii, nonché lo statuto comunale in vigore;

Con voti \_\_\_\_\_ su consiglieri presenti e votanti n. \_\_\_\_\_;

#### DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) accertare, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., preliminarmente all'adozione della variante specifica al P.R.G., in base alle dichiarazioni rese al Segretario Generale durante la seduta consiliare, la consistenza delle proprietà immobiliari dei consiglieri comunali, dei loro coniugi e degli ascendenti e discendenti in linea diretta, limitatamente ai soli immobili interessati dalla variante stessa;
- 3) dare atto che la presente variante specifica al P.R.G. vigente non contrasta con la pianificazione territoriale sovraordinata (P.R.P. e P.T.P.), come si evince dal parere del Dirigente dell'Area competente, che, allegato al presente atto, sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) adottare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii., la variante specifica al P.R.G. vigente, relativa all'area in Via F. Turati, posta in posizione arretrata rispetto alla viabilità principale, distinta in catasto terreni al foglio n. 16, particelle n. 322, n. 1582, n. 1583, n. 1584, n. 1585, n. 1587, e n. 1588, estesa complessivamente mq. 8.547, proposta dalla ditta Clementoni Giuseppe e Ianni Franca, redatta dall'ing. Edmondo Papile, costituita da:

- relazione illustrativa;
  - tavola n. 1 - *Inquadramento territoriale*;
  - tavola n. 2 - *Insedimento commerciale - Opere di urbanizzazione da realizzare in convenzione*;
  - art. 2.5.4 bis delle N.T.A. del P.R.G., integrativo delle norme vigenti;
- che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;
- 5) precisare che con determina del Dirigente della IV Area - Servizi alla Città ed al Territorio - n. 149 del 14.4.2015, annotata al registro generale in pari data al n. 331, la variante specifica in questione è stata esclusa dall'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), non avendo la stessa impatti negativi significativi sull'ambiente;
  - 6) specificare che, nella fase esecutiva/attuativa delle previsioni della presente variante specifica al P.R.G., ove possibile, si garantirà il rispetto di quanto suggerito e consigliato dalla Task Force Autorità Ambientale della Regione Abruzzo e dal Segretariato Regionale per l'Abruzzo del MiBACT, in fase di verifica di assoggettabilità a VAS;
  - 7) prendere atto che, ai fini della microzonazione sismica, l'area interessata dalla variante ricade per la quasi totalità in zona 6 e per la parte residuale in zona 1, definite "**zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**";
  - 8) far presente che la proposta di deliberazione ed i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
  - 9) dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario o impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
  - 10) demandare al Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio l'espletamento di tutti gli atti e le procedure conseguenti all'assunzione della presente deliberazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con voti \_\_\_\_\_ su consiglieri presenti e votanti n. \_\_\_\_\_;

#### DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Allegato A)

# CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA IV - SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO  
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Sportello Unico

## IL DIRIGENTE DELL'AREA

ESAMINATA la proposta di variante specifica al P.R.G. vigente relativa all'area in Via F. Turati, posta in posizione arretrata rispetto alla viabilità principale, distinta in catasto al foglio 16, particelle n. 322, n. 1582, n. 1583, n. 1584, n. 1585, n. 1587, e n. 1588, estesa complessivamente mq. 8.547, proposta dalla ditta Clementoni Giuseppe e Ianni Franca, redatta dall'ing. Edmondo Papile;

VISTI gli atti d'ufficio;

## ACCERTA

che la *variante specifica al P.R.G. vigente per l'area in Via F. Turati*, proposta dalla ditta Clementoni Giuseppe e Ianni Franca, redatta dall'ing. Edmondo Papile, non contrasta con la pianificazione territoriale sovraordinata (P.T.P e P.R.P.).

Giulianova, lì 14.4.2015

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA  
Ing. Maria Angela Mastropietro

